

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 Settembre 2005

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, non conformi alle disposizioni definite dal decreto del Ministero della salute del 18 giugno 2004, relativo all'iscrizione della sostanza attiva benalaxyl nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. *(GU n. 231 del 4-10-2005)*

IL DIRETTORE GENERALE

della sanità veterinaria e degli alimenti

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale del 18 giugno 2004 di recepimento della direttiva 2004/58/CE del 23 aprile 2004, relativo all'iscrizione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil e phenmedipham nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 18 giugno 2004, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti benalaxyl dovevano presentare al Ministero della salute entro il 28 febbraio 2005, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopracitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 18 giugno 2004, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva benalaxyl non avente i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intende revocata a decorrere dal 1° settembre 2005;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 18 giugno 2004 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva benalaxyl revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 18 giugno 2004;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. In allegato al presente decreto e' riportato l'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Benalaxyl la cui

autorizzazione all'immissione in commercio e' stata revocata a far data dal 1° settembre 2005, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 18 giugno 2004.

Art. 2.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto e' consentita fino al 28 febbraio 2006, conformemente a quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2005

p. il direttore generale: Ferri

Allegato
Prodotti fitosanitari contenenti benalaxyl, le cui autorizzazioni sono revocate ai sensi del decreto ministeriale 18 giugno 2004

Prodotto	N. reg.	Data reg.		Impresa
Benazeb M 6-60 BLU	009032	2 dicembre 1996		Agrosol S.r.l.
Input	010047	26 maggio 1999		Bayer Cropscience S.r.l

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 8 Settembre 2005

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni, definite dal decreto del Ministero della salute del 18 giugno 2004, relativo all'iscrizione della sostanza attiva «alpha-cypermethrin» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. (GU n. 232 del 5-10-2005)

IL DIRETTORE GENERALE

della sanita' veterinaria e degli alimenti

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale del 18 giugno 2004 di recepimento della direttiva 2004/58/CE del 23 aprile 2004, relativo all'iscrizione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil e phenmedipham nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 18 giugno 2004, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti alpha-cypermethrin dovevano presentare al Ministero della salute entro il 28 febbraio 2005, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 18 giugno 2004, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva alpha-cypermethrin non avente i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2 del medesimo decreto si intende revocata a decorrere dal 1° settembre 2005;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 18 giugno 2004 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva alpha-cypermethrin revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3 del citato decreto ministeriale 18 giugno 2004;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. In allegato al presente decreto e' riportato l'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva

alpha-cypermethrin la cui autorizzazione all'immissione in commercio e' stata revocata a far data dal 1° settembre 2005, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 3 del decreto ministeriale 18 giugno 2004.

Art. 2.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto e' consentita fino al 28 febbraio 2006, conformemente a quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2005

p. Il direttore generale: Ferri

Allegato

Prodotti fitosanitari contenenti alpha-cypermethrin, le cui autorizzazioni sono revocate ai sensi del decreto ministeriale 18 giugno 2004

Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
Bestseller 10 EC	009354	15 settembre 1997	Chimac-Agriphar S.A.
Dorital SC	010940	17 maggio 2001	Erregi S.r.l.
Cutter 5 EC	011337	22 maggio 2002	Green Trade S.r.l.
Alfamag	012147	21 giugno 2004	Prochimag di Mandrioli Giuseppe
Troid	010170	11 ottobre 1999	Prochimag di Mandrioli Giuseppe
Bill	011810	15 luglio 2004	Sipcam S.p.a.

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 Settembre 2005

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni, definite dal decreto del Ministero della salute del 18 giugno 2004, relativo all'iscrizione della sostanza attiva «desmedipham» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. *(GU n. 232 del 5/10/2005)*

IL DIRETTORE GENERALE

della sanità veterinaria e degli alimenti

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale del 18 giugno 2004 di recepimento della direttiva 2004/58/CE del 23 aprile 2004, relativo all'iscrizione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ixoxynil e phenmedipham nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 18 giugno 2004, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti desmedipham dovevano presentare al Ministero della salute entro il 28 febbraio 2005, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 18 giugno 2004, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva desmedipham non avente i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2 del medesimo decreto si intende revocata a decorrere dal 1° settembre 2005;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 18 giugno 2004 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva desmedipham revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3 del citato decreto ministeriale 18 giugno 2004;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. In allegato al presente decreto e' riportato l'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva desmedipham la cui autorizzazione all'immissione in commercio e' stata revocata a

far data dal 1° settembre 2005, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 3 del decreto ministeriale 18 giugno 2004.

Art. 2.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto e' consentita fino al 28 febbraio 2006, conformemente a quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2005

p. Il direttore generale: Ferri

Allegato

Prodotti fitosanitari contenenti «desmedipham» le cui autorizzazioni sono revocate ai sensi del decreto ministeriale 18 giugno 2004

Prodotto	N. reg.	Data reg.		Impresa
Betanal Progress	008110	9 novembre 1992		Bayer Cropscience S.r.l.
Mercury 163	008206	16 marzo 1993		Bayer Cropscience S.r.l.
Kemifam Combi FL	008686	31 gennaio 1995		Bayer Cropscience S.r.l.
Contatto Piu'	008620	23 dicembre 1994		Feinchemie Schwebda GMBH